



Comune di Signa
(Provincia di Firenze)

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI LEGALI PER LA DIFESA E
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E
COSTITUZIONE ELENCO AVVOCATI ESTERNI.**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del
23/05/2016**

Indice

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.

Art. 2 – Procedimento per la formazione dell' Elenco

Art. 3 – Tutela della privacy

Art. 4 – Pubblicità

Art. 5 – Costituzione in giudizio e rappresentanza legale .

Art. 6 – Disciplinare d'incarico

Art. 7 – Registro degli incarichi

Art. 8 – Norme di rinvio



COMUNE DI SIGNA (Provincia di Firenze)

Regolamento per il conferimento degli incarichi legali per la difesa e rappresentanza in giudizio del Comune e costituzione di un Elenco degli Avvocati esterni.

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza, le modalità per il conferimento degli incarichi ad avvocati esterni, ai quali il Comune deve ricorrere, non disponendo di un'Avvocatura interna per carenza di specifiche figure professionali, per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi, fermo restando il divieto, comunque, di liti temerarie le quali rappresentano solo fonte di danni per il Comune.

Per gli incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa, rappresentanza in giudizio e domiciliazione, conferiti in occasione di ogni singola controversia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio successivi, anche esecutivi e di ottemperanza.

I professionisti ai quali rivolgersi per la tutela e difesa degli interessi del Comune devono essere di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie che interessano e, a tal fine, si ritiene opportuno costituire un elenco degli Avvocati del Comune. L'inserimento nell'Elenco è semplicemente finalizzato all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali.

L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art.28 del CCNL del 14/09/2000.

Il Comune si riserva, in via del tutto eccezionale e motivata, la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nel suddetto elenco, nei casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia

Art. 2 – Procedimento per la formazione dell' Elenco degli Avvocati esterni all'Ente per il conferimento di incarichi professionali per la difesa e rappresentanza in giudizio.

- **Domanda d'iscrizione:** dovrà essere redatta, conformemente al fac-simile, che sarà approvato con determinazione del Responsabile del Settore 1°. La domanda conterrà le dichiarazioni dei requisiti di partecipazione, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e l'elenco dei documenti allegati. Il Responsabile del Settore 1°, con riferimento alle suddette dichiarazioni, si riserva sia la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti, titoli ed esperienze maturate dichiarate nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione, sia di procedere alle verifiche a campione, ai sensi dell'art. 71 del suddetto D.P.R. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà non incluso e/o escluso dall'Elenco, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della predetta normativa in merito alle dichiarazioni mendaci

Il Plico di trasmissione contenente la domanda e la documentazione allegata dovrà recare il nominativo del mittente (indirizzo, numero di telefono e fax, pec e mail) ed essere indirizzato al Responsabile del Settore 1°.

Le domande potranno pervenire presso gli uffici comunali:

- a) a mezzo pec all'indirizzo: comune.signa@postacert.toscana.it;
- b) a mano, a mezzo corriere o servizio postale presso gli Ufficio Relazioni al Pubblico – Piazza della Repubblica 1, 50058 SIGNA, durante l'orario di ricevimento, in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, e riportante la seguente dicitura: "Domanda di iscrizione all'elenco degli Avvocati del Comune per il conferimento di incarichi professionali per la difesa e rappresentanza in giudizio.

- **Formazione e approvazione Elenco:** potranno chiedere l'iscrizione all'elenco i professionisti, singoli o associati, iscritti all'Albo degli Avvocati e esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature. L'elenco è unico con l'indicazione dei settori di specializzazione per tipologia di contenzioso. L'inserimento nel suddetto Elenco non costituisce vincolo esclusivo per l'Ente, né giudizio di idoneità professionale e/o graduatoria di merito e, pertanto, verrà effettuato in ordine strettamente alfabetico con riferimento alle domande d'iscrizione pervenute tempestivamente e previa verifica dei requisiti necessari per l'iscrizione. Tale operazione è effettuata dal Responsabile del Settore 1° con l'ausilio di una Commissione della quale faranno parte dipendenti, dallo stesso individuati, assegnati all'Ufficio Segreteria Generale, competente anche alla gestione degli affari legali. Nel caso di domande incomplete o dubbi sulle dichiarazioni rese, l'Ufficio si riserva la facoltà di chiedere integrazioni, che dovranno essere prodotti, entro e non oltre gg. 7 dalla richiesta. L'iscrizione nell'Elenco o il suo motivato diniego è disposta dal Responsabile del Settore 1° le cui decisioni vengono tempestivamente comunicati ai legali interessati. L'elenco formato verrà approvato con determinazione del Responsabile del Settore 1°.

- **Tenuta dell'Elenco:** è curata dall'Ufficio Segreteria Generale del Settore 1° "Affari Generali e Servizi al Cittadino".

- **Aggiornamento:** l'elenco degli Avvocati formato presso questo Comune sarà sottoposto ad aggiornamento, almeno triennale, con l'inserimento delle nuove istanze di ammissione fatte pervenire dai soggetti interessati al Responsabile del Settore 1°, a seguito di pubblicazione di apposito avviso. Sarà cura del professionista già iscritto nell'elenco a provvedere, in sede di aggiornamento, ad inviare nuovo curriculum alla scadenza biennale di validità dell'elenco. In difetto, in sede di revisione, si continuerà a valutarlo sulla base del curriculum già acquisito agli atti. Coloro che non hanno più interesse all'iscrizione dovranno chiedere espressamente la cancellazione del proprio nominativo.

- **Cancellazione** dei professionisti o degli studi associati è disposta, con apposito provvedimento, dal Responsabile del 1° Settore nei casi in cui:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;

- non abbiano comunicato eventuali incompatibilità o conflitto di interessi;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

La cancellazione comporta, previa audizione dell'interessato, la revoca di tutti gli incarichi affidati. Il professionista cancellato può chiedere di essere nuovamente inserito decorsi almeno anni uno dal provvedimento di cancellazione.

Art. 3. Tutela della privacy.

A sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali comunicati saranno oggetto di gestione cartacea ed informatizzata da parte dell'Ufficio " Segretaria Generale" del Settore 1° e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti la procedura in oggetto e degli eventuali procedimenti di affidamento dell'incarico. Il titolare del trattamento dei dati sarà il Responsabile del Settore 1° quale responsabile del procedimento in oggetto.

Art. 4 – Pubblicità

Per l'iscrizione nell'Elenco, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, sul portale Web comunale, ed informazione all'ordine professionale. L'Elenco approvato con determinazione del responsabile sarà pubblicato oltre che all'Albo on line del Comune anche nella sezione dedicata.

Art. 5– Costituzione in giudizio, rappresentanza legale, affidamento incarichi.

La Giunta, ai sensi dell'art. 23, comma 7, lett d) del vigente Statuto, autorizza con proprio atto, la proposizione di cause e ricorsi e la costituzione dell'Ente in giudizio, su proposta del Responsabile del Settore 1° e previo parere dei responsabili dei servizi competenti.

Il Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, ai sensi dell' art. 26 bis del vigente Statuto, è il legale rappresentante del Comune e come tale ha la rappresentanza in giudizio e conferisce il patrocinio legale attraverso la sottoscrizione della procura alla lite al legale individuato "*intuitu personae*", prevalentemente anche se non esclusivamente, tra gli iscritti nell'Elenco (cfr. comma 5 art.1) attenendosi ai criteri che saranno succintamente indicati nella parte motiva nella delibera di costituzione che di seguito, a titolo di esempio, elenchiamo:

- esperienze risultanti dal curriculum in relazione al giudizio per cui si procede ad incarico;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco;
- puntualità e diligenza pregressi incarichi legali loro affidati.

Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Il Comune si, riserva, in via del tutto eccezionale e motivata, la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nel suddetto elenco, nei casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia

Il responsabile del Settore 1° "Affari Generali e Servizi al Cittadino" potrà in essere tutti gli atti di gestione relativi all'affidamento dell'incarico di rappresentanza, nell'ambito del P.E.G. assegnato.

Art. 6 – Disciplinare d'incarico.

Gli incarichi legali sono regolati da apposito disciplinare, il cui schema sarà approvato, con determinazione del Responsabile del Settore 1°.

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il valore della causa e la determinazione degli onorari e dei diritti del professionista, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, con riferimento agli scaglioni e parametri, di cui al D.M. n. 55/2014 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) e ss.mm.ii.

Su accordo delle parti si potrà determinare

- a) che l'importo dell'onorario concordato sarà ridotta del 30% nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio e del 20% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;
- b) che per gli incarichi nei quali le competenze non superano l'importo complessivo di euro 1.000,00 netti, non si darà luogo ad acconti.
- c) che qualora vengano assegnati allo stesso legale più incarichi relativi a giudizi connessi, il limite massimo del compenso è determinato secondo il giudizio avente valore più alto, maggiorato del 20% per ciascun ulteriore incarico connesso, fino ad un massimo del 100% dell'importo stabilito per il giudizio principale. La maggiorazione dell'importo massimo del compenso nella misura del 20% si applica anche per ogni ricorso per motivi aggiunti e per ogni chiamata di terzo, fatto salvo eventuale diverso accordo con il professionista.
- d) che qualora un professionista subentri in un giudizio già avviato (anche in seguito a rinuncia o revoca di altro legale), vengono corrisposte le competenze nella misura massima indicata in tabella ridotta in proporzione allo stato di avanzamento della causa.
- e) che in caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi pari o superiori alla somma determinata dal Comune nel provvedimento d'incarico, il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte nulla dovendo più al Comune. In caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di compensi inferiori alla somma determinata dal Comune nel provvedimento d'incarico, il professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte mentre il Comune liquiderà solo la differenza tra gli importi.

Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, senza null'altro pretendere. In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti del Comune.

In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2, non è dovuto alcun compenso al professionista per l'attività espletata;

- gli obblighi del professionista incaricato sono:

- 1) trasmettere la documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Ente e di controparte, verbali di udienza se in possesso del legale ecc.);
- 2) aggiornare l'Ente sulle attività svolte e sul rischio soccombenza per consentire di accantonare le risorse necessarie in caso di soccombenza
- 3) confermare o meno il preventivo di spesa alla fine di ogni anno;
- 4) relazionare circa le udienze tenute indicando le date di rinvio;
- 5) richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di contenere le spese legali.ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, allegando la relativa documentazione;
- 6) predisposizione eventuale di atto di transazione se consigliato dal legale incaricato perché ritenuto utile e vantaggioso per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo Stesso.

Al professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal

legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti per il professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente con rimborso delle spese sostenute.

Art. 7 - Registro degli incarichi giudiziari

Presso l'Ufficio "Segreteria Generale" del Settore 1° "Affari Generali e Servizi al cittadino" del Comune è istituito, tenuto e aggiornato un registro degli incarichi giudiziari conferiti, nel quale devono essere annotati:

- le generalità del professionista;
- l'oggetto sintetico dell'incarico;
- gli estremi dell'atto d'incarico;
- i corrispondenti oneri finanziari (onorari pattuiti e liquidazioni effettuate);
- i risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombenze.

Art. 8 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, al codice deontologico forense e al disciplinare d'incarico.